



Le aliquote **IMU (Imposta municipale propria)** e **TASI (Tributo per i servizi indivisibili)** vigenti per l'anno **2016** sono, in assenza di diversa statuizione entro i termini prescritti, quelle stabilite dal Consiglio Comunale per l'anno **2015** con la Deliberazione n. **45 del 30 luglio 2015**. Esse vengono di seguito riportate, unitamente alle relative fattispecie impositive, tenendo conto degli adeguamenti correlati ai nuovi limiti di imposizione e vincoli di efficacia introdotti dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016, di seguito per brevità "L.S. 2016").

Pr.	Fattispecie impositiva	Aliquote anno 2016 (per mille)	
		IMU	TASI <sup>1</sup>
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale <sup>2</sup> , ivi comprese quelle ad esse assimilate <sup>3</sup> , classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:	4,00	1,40
2	Unità immobiliari altre adibite ad abitazione principale <sup>2</sup> , ivi comprese quelle ad esse assimilate <sup>3</sup> , e relative pertinenze come individuate e nei limiti indicati al precedente punto 1:	escluse	escluse
3	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, co. 1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica:	esenti	1,40
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, co. 8, del D.L. n. 201/2011:	esenti	1,00 <sup>4</sup>



5	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	esenti	1,40 <sup>5</sup>
6	Unità immobiliari adibite ad uso abitativo e relativa pertinenza, classificata in una delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito, con apposito contratto scritto e registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente ed unitamente al proprio nucleo familiare, e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica:	5,50	1,40
	<b>Aliquote da applicare nei casi di unità immobiliari concesse in comodato per le quali, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 1, co. 10, let. b), della L.S. 2016, è prevista la riduzione della base imponibile del 50% ai fini dell'IMU e della TASI.</b>	9,20	1,40
7	Unità immobiliari adibite ad uso abitativo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e <u>non pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare ed a condizione che la stessa non risulti locata <sup>2</sup> :	5,50	1,40
8	Unità immobiliari regolarmente locate, con apposito contratto scritto e registrato, anche parzialmente ed a prescindere dalla natura e durata, fatta esclusione per le unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D:	6,00 <sup>6</sup>	1,40 <sup>6</sup>
9	Alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Enna e regolarmente adibiti ad abitazione principale dagli assegnatari:	6,00	1,40
10	Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D/1 e D/7 possedute da soggetti passivi non aventi residenza anagrafica o sede legale nel Comune di Regalbuto:	10,60 <sup>7</sup>	zero <sup>8</sup>
	Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D/1 e D/7 possedute da soggetti passivi aventi residenza anagrafica o sede legale nel Comune di Regalbuto:	7,60 <sup>9</sup>	1,40
11	Aree edificabili:	9,20	1,40
12	Terreni agricoli nonché quelli non coltivati:	esenti	esclusi
13	Restanti immobili:	9,20 <sup>10</sup>	1,40 <sup>10</sup>

*note*

1	Si rammenta che, ai fini della TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo dovuto, calcolato applicando l'aliquota dell'1,40 per mille. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Qualora l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore è comunque tenuto a versare la TASI nella percentuale del 90% dell'ammontare complessivo dovuto, assumendo a riferimento la predetta aliquota.
2	A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, ove regolarmente dichiarata, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi, assumendo a riferimento l'aliquota dell'1,40 per mille.
3	Ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale applicativo della IUC è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4	Per tale fattispecie impositiva l'aliquota TASI non può eccedere l'1 per mille ai sensi dell'art. 1, co. 678, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).
5	A decorrere dall'1 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, co. 14, let. c), della L.S. 2016, per tale fattispecie impositiva l'aliquota TASI è ridotta all'1 per mille con facoltà di modifica in aumento, sino al 2,50 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Stante al riguardo la conferma dell'aliquota vigente per l'anno 2015, pari all'1,40 per mille, alla luce della previsione di cui all'art. 1, co. 26, della citata L.S. 2016, risulta comunque sospesa, per l'anno 2016, l'efficacia dell'aumento di aliquota pari allo 0,40 per mille, così determinatosi.
6	Ai sensi dell'art. 1, co. 53 e 54, della L.S. 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU e la TASI dovuta è ridotta al 75 per cento.
7	L'IMU dovuta è così suddivisa: 7,60 per mille a favore dello Stato (codice tributo F24 3925); 3,00 per mille a favore del Comune (codice tributo F24 3930).
8	Cio, stante la concorrente previsione di aliquota ai fini dell'IMU nella misura del 10,60 per mille, cui consegue l'azzeramento dell'aliquota ai fini della TASI per il raggiunto limite massimo complessivo stabilito ai sensi dell'art. 1, co. 677, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).
9	IMU da versare interamente a favore dello Stato (codice tributo F24 3925).
10	Aliquota residuale da applicare anche nei casi: - di unità immobiliari adibite ad uso abitativo, successive alla prima, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE (ferme restando le riduzioni di cui al punto 2, previste per i soggetti pensionati nei rispettivi Paesi di residenza); - di unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D, fatta esclusione per quelle di categoria D1 e D7 (l'IMU dovuta è così suddivisa: 7,60 per mille a favore dello Stato -codice tributo F24 3925-; 1,60 per mille a favore del Comune -codice tributo F24 3930-).

Detrazioni ed agevolazioniDetrazione abitazione principale e relative pertinenze ai fini dell'IMU: € 200,00.

Per l'anno 2016 ed ai soli fini dell'IMU, al fine di incentivare e favorire un miglior decoro urbano del centro storico di Regalbuto, nella Zona A identificata nel vigente PRG, nel caso di rifacimento di prospetti esterni degli immobili o altri interventi di recupero edilizio purché sia compreso il rifacimento dei prospetti esterni, la cui non realizzazione comporta la decadenza del beneficio, regolarmente autorizzati da parte del Comune di Regalbuto, sia per unità immobiliari adibite ad abitazione principale che per i restanti immobili ad



esclusione delle categorie del gruppo catastale D, è prevista la massima riduzione di aliquota consentita dalla normativa vigente previa presentazione del certificato di abitabilità con relazione fotografica resa ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pre e post intervento, che comprovi gli avvenuti lavori.

**ATTENZIONE:** Il diritto alle aliquote ridotte ed alle agevolazioni previste (es. *cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza*), si rileva dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il servizio tributi, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 30 giugno 2017. Rimangono comunque salve le dichiarazioni già presentate a tal fine, a parità dei presupposti previsti per la spettanza delle predette aliquote.

Per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario intestato a "Comune di Regalbuto (EN), Servizio di Tesoreria", c/o Unicredit S.p.A. – Agenzia di Regalbuto, Codice IBAN: IT 96 I 02008 83710 000300003773. Nella causale del versamento dovranno essere riportati gli stessi dati contenuti nel modello F24, ovvero: codice fiscale; imposta (IMU o TASI); codice tributo; anno di riferimento; - tipologia della rata ("Acconto", "Saldo" o "Unica soluzione").

*Per le ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia alla sopracitata Deliberazione Consiliare approvativa delle aliquote, delle detrazioni e delle agevolazioni di imposta IMU e TASI per l'anno 2016.*

*Indirizzo comunale di posta elettronica cui rivolgersi per ottenere eventuali chiarimenti: **tributi.comune.regalbuto.en@pec.it**.*